



COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale Concorrenza

Politica e strategia  
Direzione A

## **Invito a presentare proposte – HT.5115**

### **FORMAZIONE DEI GIUDICI NAZIONALI SUL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DELL'UNIONE EUROPEA**

#### **1. Introduzione**

Il 17 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1382/2013<sup>1</sup> che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020. Uno dei suoi obiettivi specifici è sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune.

Il 13 marzo 2017 la Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il 2017 e il finanziamento per l'attuazione del programma Giustizia<sup>2</sup>, che prevede la pubblicazione di un invito a presentare proposte per sostenere progetti nazionali o transnazionali sulla formazione giudiziaria nel settore del diritto della concorrenza. Possono essere concesse sovvenzioni per sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune nel settore del diritto della concorrenza.

Le misure previste nel campo della formazione dei giudici nazionali e della cooperazione giudiziaria sono di seguito denominate "progetti".

Gli organi che presentano proposte sono di seguito denominati "richiedenti". I richiedenti selezionati che hanno ricevuto una sovvenzione sono definiti come "beneficiari".

#### **2. Finalità**

L'obiettivo del presente invito è finanziare progetti miranti alla formazione dei giudici nazionali in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. Ciò comprende l'applicazione, a livello pubblico e privato, sia delle norme antitrust che delle norme in materia di aiuti di Stato. Fine ultimo è garantire l'applicazione coerente e uniforme del diritto della concorrenza dell'Unione da parte delle giurisdizioni nazionali.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73.

<sup>2</sup> C (2017) 1544 final, decisione di esecuzione della Commissione del 13 marzo 2017 relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2017 e del finanziamento per l'attuazione del programma Giustizia.

Tali obiettivi possono essere conseguiti più efficacemente attraverso progetti che si concentrino in particolare sui seguenti aspetti: il ruolo svolto dai giudici nazionali nell'applicazione del diritto europeo della concorrenza, le loro specifiche esigenze e l'ambiente lavorativo, la formazione e le conoscenze già acquisite.

## **2.1 Ambito di applicazione e risultati attesi**

I progetti devono rispondere agli obiettivi sopra descritti e dimostrare chiaramente il proprio valore aggiunto per l'UE. Il valore aggiunto europeo delle azioni, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente e uniforme del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o il loro potenziale ai fini della creazione di soluzioni e strumenti pratici per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.

I contenuti dei progetti devono essere adattati alle esigenze dei destinatari. I progetti devono essere concepiti sulla base di metodi di apprendimento incentrati sulla pratica e/o metodi innovativi (compresi studi di caso, l'apprendimento di tipo misto e le simulazioni). I risultati dei progetti devono avere una portata ampia ed essere duraturi.

## **2.2 Destinatari**

I destinatari devono essere giudici nazionali che si occupano di casi di concorrenza a livello nazionale, come definiti alla sezione 2 "Finalità", compresi i magistrati delle procure, i magistrati ordinari in tirocinio e il personale che lavora al servizio dei giudici o delle giurisdizioni nazionali dei paesi ammissibili<sup>3</sup>.

I destinatari sopra definiti sono di seguito indicati come "giudici nazionali".

Possono partecipare ai progetti giudici di paesi diversi da quelli ammissibili e persone diverse dai giudici nazionali, purché una parte consistente dei destinatari sia composta da giudici nazionali. Tuttavia, i costi legati alla loro partecipazione non possono rientrare tra le spese ammissibili.

---

<sup>3</sup> Ai fini del presente invito, il termine "paesi ammissibili" indica gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito, e include l'Albania, paese candidato all'adesione all'UE. Come precisato ai considerando 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1382/2013, la Danimarca e il Regno Unito non hanno partecipato all'adozione del regolamento summenzionato e non sono quindi da esso vincolati né soggetti alla sua applicazione. A decorrere dal 7 marzo 2017 l'Albania è divenuta uno dei paesi ammissibili al programma Giustizia. Qualora altri paesi (paesi SEE, paesi candidati) aderiscano al programma prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte, sarà pubblicata una notifica sul sito internet dell'invito al fine di informare i candidati che le organizzazioni dei paesi in questione possono partecipare in qualità di candidati o di partner.

### 3. Calendario e risorse disponibili

	Fasi	Periodo indicativo
a)	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte	6.2.2018
b)	Termine per la presentazione delle domande	16.4.2018
c)	Periodo di valutazione	aprile - luglio 2018
d)	Informazione ai richiedenti	agosto 2018
e)	Revisione dei bilanci	settembre - ottobre 2018
f)	Firma della convenzione di sovvenzione e data d'inizio dell'azione	novembre - dicembre 2018
g)	Giornata d'informazione a Bruxelles per i richiedenti selezionati	novembre - dicembre 2018

L'entità totale dello stanziamento assegnato al cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito ammonta a 800 000 EUR.

L'**importo massimo** delle sovvenzioni è pari a **400 000 EUR** e quello **minimo** a **50 000 EUR**.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

### 4. Oggetto dei progetti

I progetti devono essere adattati ai giudici nazionali, in base a necessità definite preliminarmente.

I progetti di formazione devono garantire la partecipazione attiva dei giudici nazionali alle attività previste. È quindi opportuno evitare delle semplici conferenze.

L'ambiente in cui si svolge la formazione partecipativa per i giudici nazionali deve essere sufficientemente sicuro da permettere ai partecipanti di scambiarsi liberamente opinioni ed esperienze e di apprendere gli uni dagli altri, senza controlli o interferenze esterni. È pertanto preferibile che i progetti siano destinati esclusivamente ai giudici nazionali.

#### 4.1. **Sono proposte due aree d'intervento, sei priorità e tre preferenze.**

I progetti possono inoltre vertere su più di un'area di intervento, ma devono chiaramente indicare quale sia l'**area principale** e quella **secondaria**.

All'interno di un'area, i richiedenti devono indicare chiaramente **quali priorità** fra quelle sotto indicate sono oggetto della loro proposta. I progetti dovrebbero vertere almeno su una delle priorità, ma possono riguardarne più di una.

Infine, si darà preferenza ai progetti che **tengono conto delle preferenze indicate di seguito**.

## **Area 1: Approfondimento della conoscenza, dell'applicazione e dell'interpretazione del diritto della concorrenza dell'UE**

I progetti devono consistere in attività di formazione come conferenze, seminari, laboratori, convegni ecc., così come corsi di formazione di breve o lunga durata sul diritto della concorrenza dell'Unione europea. I progetti che rispondono a questa priorità devono essere di preferenza orientati verso le formazioni avanzate/approfondite destinate ai giudici nazionali. Le formazioni dovrebbero avere un'impostazione pratica, comprendere studi di casi, fare riferimento alla giurisprudenza pertinente della Corte europea di giustizia e includere un'analisi della giurisprudenza europea pertinente.

Per quanto riguarda quest'area, l'invito si concentra sulle seguenti priorità:

**Priorità 1:** Formazioni sull'applicazione degli **articoli 101 e 102 del TFUE** e del diritto derivato pertinente, come i regolamenti di esenzione per categoria.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno 3 dei 6 argomenti elencati qui di seguito:

- a) campo di applicazione dell'articolo 101 (nozione di impresa, nozione di accordo e di pratica concordata);
- b) le restrizioni per oggetto e per effetto ai sensi dell'articolo 101;
- c) il concetto di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102;
- d) abusi di esclusione e di sfruttamento (in particolare l'imposizione di prezzi eccessivi) ai sensi dell'articolo 102;
- e) il concetto di incidenza sugli scambi tra gli Stati membri;
- f) le esenzioni per categoria per gli accordi verticali<sup>4</sup>, gli accordi di specializzazione e di produzione<sup>5</sup>, gli accordi di R&D<sup>6</sup> e gli accordi di trasferimento di tecnologia<sup>7</sup>, inclusi i relativi orientamenti.

**Priorità 2:** Attività di formazione incentrate sulle leggi nazionali che attuano la **direttiva 2014/104/UE relativa alle azioni di risarcimento per danni derivanti dalla violazione di norme antitrust**<sup>8</sup>. L'obiettivo di questi progetti è facilitare la capacità dei giudici di applicare la nuova normativa in modo corretto e coerente.

---

<sup>4</sup> Regolamento n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate

<sup>5</sup> Regolamento n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione.

<sup>6</sup> Regolamento n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

<sup>8</sup> Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno 2 dei 5 argomenti elencati qui di seguito:

- a) la divulgazione delle prove nei procedimenti relativi a un'azione per il risarcimento del danno;
- b) il trasferimento del sovrapprezzo e l'interazione fra azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione ma intentate da soggetti danneggiati a diversi livelli della catena di approvvigionamento;
- c) la quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust nel quadro delle azioni di risarcimento, inclusi i metodi di quantificazione individuati nella Guida pratica della Commissione sulla quantificazione del danno da violazione delle norme antitrust<sup>9</sup>;
- d) l'interazione fra l'applicazione a livello pubblicistico e privatistico del diritto della concorrenza, con particolare attenzione sia all'interazione positiva (in che modo gli attori possono trarre beneficio da provvedimenti di applicazione delle norme intrapresi dalle autorità garanti della concorrenza) che a misure per evitare interazioni negative (ad esempio limiti alla divulgazione delle prove e relativamente alla responsabilità in solido);
- e) la gestione dei casi e le migliori prassi nel trattare le questioni relative alla competenza giurisdizionale e al diritto applicabile e le situazioni in cui, in diversi Stati membri, si svolgono procedimenti paralleli o successivi.

**Priorità 3:** Attività di formazione incentrate sui **principi economici sottesi al diritto della concorrenza**.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno un tema:

- a) principi economici e analisi economica (ad esempio la domanda e l'offerta, l'analisi dei costi, la sostituibilità e le interazioni strategiche in diversi ambienti concorrenziali, le definizioni del mercato, i mercati collegati a livello verticale e orizzontale, il potere di mercato);
- b) valutazione degli elementi di prova/degli studi di natura economica nei contenziosi e loro trattamento procedurale, compresa una revisione dei metodi di stima (qualitativi e quantitativi) attualmente utilizzati che ne evidenzia i vantaggi e i limiti, così come l'importanza della coerenza, solidità e riproducibilità dei risultati.

---

Stati membri e dell'Unione europea, GU L 349, pag. 1, disponibile all'indirizzo [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2014.349.01.0001.01.ITA](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.ITA).

<sup>9</sup> [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification\\_guide\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_it.pdf)

**Priorità 4:** Attività di formazione incentrate sull'applicazione del diritto della concorrenza nei settori regolamentati (come l'energia, le telecomunicazioni o il settore farmaceutico).

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno un tema:

- a) ambito di applicazione del diritto della concorrenza in settori regolamentati;
- b) concetti di impresa e di associazione di imprese applicati agli enti pubblici (ad esempio, rapporto tra enti pubblici come imprese ed enti pubblici come organismi di regolamentazione).

**Priorità 5:** Nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato e del nuovo ruolo conferito ai giudici nazionali nell'applicazione della normativa in materia, sono altresì raccomandate le attività di formazione incentrate sugli **aiuti di Stato**.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno 2 dei 4 argomenti elencati qui di seguito:

- a) la nozione di aiuto<sup>10</sup> (inclusi il metodo di finanziamento degli aiuti mediante prelievi parafiscali e i servizi di interesse economico generale<sup>11</sup>);
- b) i regolamenti adottati nel contesto della modernizzazione degli aiuti di Stato, ossia, principalmente, il regolamento "de minimis"<sup>12</sup> e il regolamento generale di esenzione per categoria<sup>13</sup>;
- c) il ruolo dei giudici nazionali<sup>14</sup> nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (in base alla comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali e alla comunicazione sul recupero<sup>15</sup>);

---

<sup>10</sup> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

<sup>11</sup> Il quadro normativo relativo ai servizi di interesse economico generale comprende i seguenti strumenti: comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4; decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3; comunicazione della Commissione Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, GU C 8, dell'11.1.2012, pag. 15; regolamento (UE) della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).

<sup>14</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

<sup>15</sup> Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili, GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

- d) la richiesta di provvedimenti provvisori dinanzi agli organi giurisdizionali e la sua interazione con i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE.

## **AREA 2: Sviluppo delle competenze giuridico-linguistiche dei giudici nazionali**

Lo sviluppo delle competenze giuridico-linguistiche può essere l'obiettivo principale di un programma di formazione.

**Priorità 6:** I progetti devono riguardare attività di formazione giuridico-linguistiche legate alla specifica terminologia utilizzata nell'applicazione del diritto della concorrenza e devono avere come finalità il superamento delle barriere geografico-linguistiche che ostacolano la creazione di una cultura giuridica comune europea.

### Distribuzione del sostegno finanziario fra le varie priorità e attribuzione dei punti

Fare riferimento alle Linee guida sui criteri di aggiudicazione HT.5115 pubblicate con il presente invito.

#### **4.2.** Sarà data la **preferenza** ai progetti che:

- prevedono una formazione articolata in livelli consecutivi in progressione;
- non si limitano a replicare/a sovrapporsi a materiale di formazione esistente/previsto o a progetti esistenti/futuri, ma sono invece complementari ad esso o innovativi;
- sono rivolti a giudici di diversi Stati membri all'interno di una formazione e favoriscono, quindi, la creazione di reti.

#### **5.** Condizioni di ammissibilità

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui al punto 3.

Le domande devono essere presentate per iscritto e inviate per posta (cfr. punto 8) mediante il modulo di domanda e relativi allegati accessibili alla pagina web [http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rifiuto della domanda.

#### **6.** Ammissibilità, esclusione, selezione e criteri di concessione

##### **6.1** Criteri di ammissibilità

I progetti devono:

- a) essere presentati da autorità, organizzazioni pubbliche o private ufficialmente stabilite in uno dei paesi ammissibili o da un'organizzazione internazionale. Le organizzazioni di paesi terzi possono partecipare in quanto partner associati ma i loro costi non possono essere considerati ammissibili. Inoltre non è consentito loro di presentare progetti o figurare come co-richiedenti (co-beneficiari). Le organizzazioni a scopo di lucro devono presentare le domande in partenariato con

organismi pubblici o con organizzazioni private senza scopo di lucro. Gli organismi istituiti dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 208 del regolamento finanziario<sup>16</sup> non sono autorizzati a presentare una domanda di sovvenzione, ma possono essere associati alla domanda. Tuttavia le spese ad essi relative non possono essere cofinanziate dalla sovvenzione;

- b) rivolgersi al gruppo di destinatari come definito al punto 2.2 del presente invito a presentare proposte;
- c) richiedere una sovvenzione da parte dell'UE che non sia inferiore a 50 000 EUR o superiore a 400 000 EUR;
- d) non essere completati o iniziati prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

## **6.2 Criteri d'esclusione**

### **6.2.1 Esclusione dalla partecipazione<sup>17</sup>**

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- (a) il richiedente è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;
- (b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;
- (c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come modificato.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:IT:PDF> e <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR>

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, come modificato.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EN> and [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2015\\_342\\_R\\_0002&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN)

<sup>17</sup> Articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario.



- (i) il richiedente ha reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto/una convenzione di sovvenzione;
  - (ii) il richiedente ha concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
  - (iii) il richiedente ha violato diritti di proprietà intellettuale;
  - (iv) il richiedente ha tentato di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto/concessione della sovvenzione;
  - (v) il richiedente ha tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di appalto/concessione della sovvenzione;
- (d) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che il richiedente è colpevole di:
- (i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'[atto del Consiglio del 26 luglio 1995](#);
  - (ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'[atto del Consiglio del 26 maggio 1997](#), e all'articolo 2, paragrafo 1, della [decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio](#), nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell'amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;
  - (iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della [decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio](#);
  - (iv) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della [direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#);
  - (v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della [decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio](#), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
  - (vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della [direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#);
- (e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto/una convenzione di sovvenzione finanziati dal bilancio, ha causato la cessazione anticipata del contratto o l'applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti;

- (f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del [regolamento \(CE, Euratom\) n. 2988/95 del Consiglio](#);

#### 6.2.2 Esclusione dalla concessione<sup>18</sup>

I richiedenti non otterranno alcuna sovvenzione se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, si verifica una delle seguenti circostanze:

- a) si trovano in una situazione di esclusione a norma dell'articolo 106 del regolamento finanziario;
- b) abbiano reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbiano fornito tali informazioni;
- c) abbiano precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

I richiedenti devono firmare una dichiarazione sull'onore attestante che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario. La dichiarazione sull'onore è disponibile sul nostro sito Internet ([http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html)).

### 6.3 Criteri di selezione

Le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità e che non rientrano nei criteri di esclusione saranno valutate sulla base delle capacità finanziarie e operative.

#### 6.3.1 Capacità finanziaria<sup>19</sup>

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l'attività per tutta la durata del progetto e devono partecipare al finanziamento del progetto stesso. La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata sulla base dei seguenti documenti giustificativi, da presentare unitamente alla domanda:

- a) sovvenzioni di importo pari o inferiore a 60 000 EUR: dichiarazione sull'onore;
- b) sovvenzioni di importo pari o superiore a 60 000 di EUR: dichiarazione sull'onore, e

ALTERNATIVAMENTE

il conto profitti e perdite, lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio finanziario per il quale siano stati chiusi i conti;

OPPURE

---

<sup>18</sup> Articolo 107 del regolamento finanziario.

<sup>19</sup> Articolo 131, paragrafo 3, e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento finanziario; articolo 202 del regolamento sulle modalità di applicazione.

per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei documenti succitati.

Qualora, sulla base di tali documenti, ritenga che la capacità finanziaria non è provata in modo soddisfacente, la Commissione può:

- chiedere ulteriori informazioni;
- offrire una convenzione di sovvenzione senza prefinanziamento;
- offrire una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento rateale;
- offrire una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento assicurato da garanzia bancaria<sup>20</sup>;
- respingere la domanda.

La verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici o alle organizzazioni internazionali.

#### 6.3.2 Capacità operativa<sup>21</sup>

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine il progetto o il programma di lavoro. Essi devono presentare una dichiarazione sull'onore o i seguenti documenti:

- le relazioni d'attività dell'organizzazione (se applicabile);
- una breve descrizione delle competenze o risorse professionali esistenti che saranno impiegate per realizzare il progetto e/o il curriculum vitae delle persone responsabili in via principale della gestione e attuazione del programma;
- l'elenco completo dei progetti e delle attività realizzate e connesse al settore di un determinato invito a presentare proposte, o alle azioni da realizzare;
- l'inventario delle risorse materiali o economiche impiegate nel progetto.

### 6.4 Criteri di concessione

Saranno valutate solo le proposte che soddisfano i criteri di selezione sopra indicati. I criteri di concessione intendono garantire che siano selezionati progetti di alta qualità atti a realizzare, per quanto possibile, gli obiettivi e le priorità del presente invito in modo efficiente dal punto di vista dei costi. Devono essere attentamente studiate eventuali sinergie con altri strumenti e programmi dell'UE e devono essere evitate duplicazioni con attività già avviate.

Tutti i progetti saranno esaminati in base ai criteri di seguito indicati.

---

<sup>20</sup> Articolo 134 del regolamento finanziario; articolo 206 del regolamento sulle modalità di applicazione.

<sup>21</sup> Articolo 131, paragrafo 3, e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento finanziario; articolo 202 del regolamento sulle modalità di applicazione.

- 1) **Attinenza agli obiettivi, alle priorità e alle preferenze dell'invito (fino a 30 punti)**
  - a) La misura in cui la proposta soddisfa gli obiettivi dell'invito, le relative aree di intervento, priorità e preferenze proposte di cui alla sezione 4 (fino a 10 punti)
  - b) La rilevanza dei temi affrontati in relazione alla portata geografica del progetto e la complementarità con altre attività nazionali/europee, il riferimento a una valutazione attendibile delle esigenze (fino a 10 punti)
  - c) La misura in cui la proposta soddisfa il requisito del valore aggiunto europeo di cui al punto 2.1 (fino a 10 punti)
- 2) **La qualità del progetto dal punto di vista della sua concezione, presentazione, organizzazione ed esecuzione (fino a 30 punti)**
  - a) La metodologia (approccio, dettaglio e specificità delle attività proposte, adeguatezza delle attività per i destinatari attesi, qualità dei relatori, sistemi di monitoraggio ecc.) e il calendario sono appropriati per ottenere dal progetto i risultati sperati? (Fino a 15 punti)
  - b) Il progetto dispone di mezzi adeguati (ad. es. reti, partenariato con le istituzioni competenti, strategia di marketing e capacità) per riuscire a raggiungere i destinatari? (Fino a 15 punti)
- 3) **Portata geografica del progetto, risultati previsti, divulgazione e sostenibilità (fino a 20 punti).**
  - a) Quanto è ampia la portata geografica in termini di risultati previsti del progetto relativamente a partner, partecipanti e gruppo di destinatari? (Fino a 10 punti)
  - b) I risultati previsti sono raggiungibili, pertinenti e tali da produrre un impatto sostenibile? (Fino a 10 punti)
- 4) **Efficacia in termini di costi-benefici (fino a 20 punti)**
  - a) Gli stanziamenti previsti sono ragionevoli rispetto ai risultati attesi e in termini di costo giornaliero di ogni giudice formato (fino a 10 punti)?
  - b) I costi calcolati per ogni sezione del bilancio rappresentano un buon rapporto qualità-prezzo e un ragionevole rapporto tra costi di personale e costi complessivi del progetto (in particolare in vista della copertura dei costi prevista per i partecipanti) (fino a 10 punti)?

Per poter essere ammissibile a una sovvenzione, il progetto deve ottenere almeno il 50 % dei punti disponibili per i criteri nn. 1, 2 e 4, e almeno 60 punti su 100.

Nel corso della procedura di valutazione la Commissione si riserva il diritto di chiedere documenti/chiarimenti aggiuntivi ed eventuali rettifiche di ordine tecnico e finanziario che risultassero necessarie. Una volta terminata la procedura di valutazione, compresa l'adozione della decisione di aggiudicazione da parte della Commissione, quest'ultima informerà ciascun richiedente quanto alla decisione finale adottata e alle successive fasi e procedure per la preparazione delle convenzioni di sovvenzione.

## 7. Disposizioni finanziarie<sup>22</sup>

- 7.1 Nel dare esecuzione ai progetti, i beneficiari devono conformarsi al regolamento finanziario (in particolare al titolo VI della parte prima) e alle relative modalità di applicazione 2012 come modificate<sup>23</sup>;
- 7.2 La sovvenzione concessa nell'ambito del programma non è destinata a coprire la totalità dei costi dell'azione: il contributo dell'Unione europea è limitato ad un massimo dell'80% e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un massimo del 90% delle spese ammissibili complessive dell'azione, in particolare per: entità europee, nazionali o subnazionali specificamente create ai fini della formazione dei giudici nazionali; associazioni europee, nazionali e subnazionali di giudici del settore del diritto della concorrenza; richiedenti originari di Stati membri dell'UE oggetto di assistenza o vigilanza finanziaria (Cipro, Grecia, Irlanda, Portogallo, Romania e Spagna).
- Di conseguenza, almeno il 20% - e in caso speciali il 10% - di tali spese è a carico del richiedente, dei partner o di un'altra fonte di finanziamento.
- 7.3 Divieto di cumulo: il cofinanziamento di un progetto nel quadro del presente programma non può essere combinato con altri cofinanziamenti ottenuti da altri programmi finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea.
- 7.4 Il progetto non deve essere completato o iniziato prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.
- 7.5 Gli apporti in natura non possono figurare nel progetto di bilancio come spese e non sono accettati come cofinanziamento, a meno che non rientrino nella categoria introdotta dal considerando 7 del regolamento (UE) n. 1382/2013<sup>24</sup>.
- 7.6 Le norme sulle spese ammissibili sono contenute nelle condizioni generali del progetto di convenzione di sovvenzione allegato al presente invito a presentare proposte.
- 7.7 Per le attività che possono essere svolte sia da organismi ed entità pubblici che privati, l'IVA non deducibile sostenuta da organismi ed entità pubblici è ammissibile nella misura in cui è pagata per l'attuazione di attività, quali la formazione o la sensibilizzazione, che non possono essere considerate esercizio di pubblica autorità.
- 7.8 Il richiedente deve presentare delle stime di bilancio in equilibrio, in euro, indicanti le fonti di cofinanziamento diverse dal bilancio dell'UE.

---

<sup>22</sup> Altre disposizioni possono essere reperite nel modello di convezione di sovvenzione disponibile sul sito della DG Concorrenza: [http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).

<sup>23</sup> Cfr. la nota 16.

<sup>24</sup> "L'Unione dovrebbe facilitare le attività di formazione sull'attuazione del diritto dell'Unione considerando gli stipendi dei magistrati e degli operatori giudiziari partecipanti pagati dalle autorità degli Stati membri quali costi ammissibili o cofinanziamento in natura, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ("regolamento finanziario)".

- 7.9 **Le spese di vitto e alloggio devono essere rimborsate mediante somma forfettaria**, secondo il tipo di alloggio e in base alla tabella delle indennità di missione giornaliera del personale della Commissione europea<sup>25</sup>. Per seminari di mezza giornata sarà rimborsato il 50% della somma giornaliera.
- 7.10 Il beneficiario (o i co-beneficiari nel caso di più soggetti) è il capo-progetto a cui sarà erogata la sovvenzione. Per essere ammissibili, tutte le spese devono essere sostenute dal beneficiario, gli ordinativi di beni/servizi devono essere effettuati da quest'ultimo e le fatture devono essere a suo nome. I beni/servizi ordinati e pagati da altri partner sono considerati apporti in natura e quindi non rientranti tra le spese ammissibili.
- 7.11 I progetti non possono avere come oggetto od effetto la produzione di un utile. Per utile si intende l'eventuale eccedenza del complesso delle entrate effettive rispetto ai costi effettivi del progetto. Qualora venga constatata l'esistenza di un utile, l'ammontare finale della sovvenzione verrà ridotto di un importo corrispondente.
- 7.12 La Commissione può concedere una sovvenzione inferiore all'importo richiesto. Se l'importo concesso dalla Commissione è inferiore alla sovvenzione chiesta dal richiedente, spetta a quest'ultimo reperire le risorse supplementari necessarie o ridurre il costo totale del progetto per rendere possibile la sua realizzazione senza modificarne gli obiettivi o il contenuto. In altri casi, potrà essere deciso di concedere una sovvenzione solo per una parte dell'azione prevista. Si noti che l'erogazione di due finanziamenti per uno stesso progetto da parte della Commissione è in ogni caso vietata.
- 7.13 L'importo erogato dalla Commissione sarà proporzionale al costo totale stimato del progetto e sarà ridotto proporzionalmente alla differenza se il totale dei costi effettivi risulterà inferiore al totale dei costi stimati.
- 7.14 Le sovvenzioni sono disciplinate da una convenzione scritta che contiene le modalità di rimborso di una determinata quota delle spese ammissibili effettivamente sostenute. A seconda dei casi, sarà utilizzata una convenzione di sovvenzione per un'azione con un solo beneficiario o con più beneficiari. Si tratta di una convenzione standard le cui condizioni non possono essere modificate o negoziate.
- 7.15 Condizioni di pagamento: di norma, la sovvenzione della Commissione viene versata in due rate: la prima rata a titolo di prefinanziamento (fino al **50%** della sovvenzione totale) al momento della firma della convenzione di sovvenzione da parte del beneficiario, la seconda a saldo alla ricezione e approvazione, da parte della Commissione, della relazione e del rendiconto finanziario finali del progetto.

## 8. Presentazione delle domande

- 8.1 Le domande devono essere presentate seguendo il modulo standard unitamente ai relativi allegati elencati nella parte F del modulo.
- 8.2 La domanda deve essere firmata dalla persona autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente vincolanti a nome del richiedente.

---

<sup>25</sup> Informazioni pubblicate con il presente invito

- 8.3 I moduli possono essere scaricati dal sito web:  
[http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html)

Servizio d'assistenza: eventuali quesiti riguardanti l'invito a presentare proposte possono essere inviati per posta elettronica all'indirizzo COMP- TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu.

- 8.4 Le domande devono essere complete (e **comprendere tutti i documenti specificati nell'allegato "Check list for applicants"**), firmate, datate e presentate in duplice copia (una originale firmata e una in formato elettronico) **entro il 16 aprile 2018 a mezzo posta o corriere espresso** (fa fede il timbro postale o la ricevuta del corriere espresso):

se inviate a mezzo posta, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza — Unità A.4  
**HT.5115 - TRAINING OF JUDGES CFP**  
MADO 20/043  
1049 Bruxelles  
Belgio

se inviate tramite corriere espresso, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza — Unità A.4  
**HT.5115 - TRAINING OF JUDGES CFP**  
Avenue du Bourget, 1  
1140 Evere  
Belgio

La menzione '**CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE OPENED BY THE REGISTRY**' deve essere chiaramente apposta sulla busta.

- 8.5 Le domande possono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, ma preferibilmente in inglese, mediante il modulo di domanda. Per le domande presentate in una lingua diversa dall'inglese, è richiesta l'aggiunta di una sintesi in inglese.
- 8.6 I richiedenti saranno informati dei risultati della valutazione del loro progetto quanto prima. Si attira tuttavia l'attenzione sul fatto che l'intera procedura di concessione può durare **fino a 9 mesi** a partire dal termine ultimo per la presentazione delle proposte.

## 9. Riunione introduttiva

Il bilancio della proposta deve includere le spese di viaggio verso e da Bruxelles e 1 pernottamento (ove necessario) per uno o più rappresentanti dell'organizzazione coordinatrice (tra cui almeno il coordinatore del progetto e, possibilmente, anche il coordinatore finanziario, salvo che si tratti della stessa persona). Queste spese sono destinate a consentire ai richiedenti di partecipare alla riunione introduttiva di un giorno, dedicata alla gestione del progetto, agli aspetti amministrativi e agli obblighi di rendicontazione.

## 10. Periodo di esecuzione del progetto e altri aspetti

- 10.1 La durata massima dei progetti non può superare i 24 mesi.
- 10.2 Il progetto di convenzione produrrà effetti vincolanti solo dopo che sarà stato controfirmato dalla Commissione.
- 10.3 Una volta che il progetto è stato completato ed entro il termine che sarà specificato nella convenzione di sovvenzione, i beneficiari devono inviare alla Commissione, all'indirizzo suindicato, una **relazione finale** sul progetto, contenente una **relazione tecnica e una relazione finanziaria finali**, accompagnate dalla **richiesta di versamento del saldo**. La relazione finale illustrerà in particolare gli ostacoli eventualmente incontrati, le valutazioni espresse dai partecipanti (ad esempio, mediante formulari di riscontro), i risultati ottenuti, la loro divulgazione e le conclusioni da trarre dal progetto.
- 10.4 La Commissione si riserva di chiedere ai beneficiari di mettere a sua disposizione i risultati in una forma utilizzabile, atta alla loro divulgazione e libera da diritto d'autore, come manuali, pubblicazioni, software e siti internet.

## 11. Pubblicità

### 11.1 *Da parte della Commissione europea*

Tutte le sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web delle istituzioni dell'Unione durante il primo semestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario a titolo del quale sono state attribuite. Queste informazioni possono anche essere pubblicate tramite altri mezzi idonei, inclusa la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni:

ιλ νομε ε λαινδιριζζο δελ βενεφιχιαριο;  
λαογγεττο δελλα σοππενζιονε ε ιλ πυντεγγιο φιναλε;  
λαιμπορτο χονχεσσο.

Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario<sup>26</sup> al momento della domanda, la Commissione può rinunciare alla pubblicazione se la divulgazione rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari.

### 11.2 *Da parte dei beneficiari*

I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le pubblicazioni o nelle attività per le quali è impiegata la sovvenzione. A questo proposito, i beneficiari sono tenuti a far comparire il nome e l'emblema della Commissione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

---

<sup>26</sup> Articolo 35 e articolo 128, paragrafo 3, del regolamento finanziario; articoli 21 e 191 del regolamento sulle modalità di applicazione.



A tal fine, essi devono utilizzare il testo, l'emblema e la clausola di esclusione della responsabilità disponibili al seguente indirizzo: [https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag\\_it](https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it).

Qualora detta condizione non sia rispettata, la sovvenzione concessa potrà essere ridotta conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione o della decisione di sovvenzione. Inoltre il beneficiario dovrà indirizzare a tutti i partecipanti del progetto un formulario di valutazione, i cui risultati dovranno essere comunicati alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea.

## 12. Protezione dei dati

Tutti i dati personali inclusi nelle domande presentate saranno trattati dalla Commissione a norma del regolamento n. 45/2001 e secondo la procedura preannunciata con le pertinenti notifiche trasmesse al responsabile della protezione dei dati della Commissione. Un'informativa sulla privacy informa tutti gli interessati i cui dati sono trattati nel quadro della valutazione delle proposte e ai fini della preparazione, dell'attuazione e del follow up della convenzione di sovvenzione.

I richiedenti sono invitati a consultare la pagina [Avviso legale](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html) ([http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal\\_notices.html](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html)) a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte.